



**Consiglio
Nazionale
dei Dottori
Commercialisti**

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

(approvato nella seduta consiliare del 26 novembre 2003)



Art. 1

Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:
 - a) è attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuali che sono presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - b) è volta ad assicurare e garantire che il dottore commercialista iscritto nell'albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale;
 - c) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 25, lettera b), dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
 - d) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione intellettuale del dottore commercialista ed è garanzia di tutela dell'interesse pubblico;
 - e) si realizza, di regola, mediante la partecipazione ad eventi formativi, il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione – anche informatiche – degli eventi medesimi;
 - f) si realizza, altresì, con lo svolgimento delle altre attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

Art. 2

Attività di formazione professionale continua e crediti formativi professionali

1. Per il dottore commercialista, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5, costituiscono attività di formazione professionale continua, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
 - a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari;
 - b) svolgimento delle attività formative elencate nell'art. 3, comma 3;
 - c) altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale.
2. Le attività e gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e, in particolare, le materie economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali.
3. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali alle attività e agli eventi formativi in relazione al contenuto, alle modalità di svolgimento e alla durata.
4. Il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al dottore commercialista per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 3

Accreditamento degli eventi formativi e delle attività formative particolari

1. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali ai singoli eventi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:
 - a) tipologia e modalità di svolgimento dell'evento formativo;
 - b) durata effettiva dell'evento;



- c) argomenti trattati;
d) qualifica dei relatori.
2. L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.
3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i crediti formativi professionali vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

<i>Attività formative particolari</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limiti massimi annuali</i>
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti dottori commercialisti	1 ora = 3 crediti	max 15
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	10 crediti	max 10
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	4 crediti	max 4
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	5 crediti	max 5
Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini	1 riunione = 1 credito	max 10
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	max 10
Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 riunione = 1 credito	max 10
Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi. Gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

4. Per eccezionali motivi, l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli eventi può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purché l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di accreditamento.

Art. 4

Periodo formativo e impegno minimo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2003 e termina il 31 dicembre 2005.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta crediti formativi professionali da acquisire nell'arco di un triennio, con un minimo di venti crediti formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.



Art. 5

Obbligatorietà della formazione professionale continua

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi tenuti dagli Ordini, indipendentemente dall'iscrizione in altri albi professionali
2. Ogni dottore commercialista sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente.
3. Il dottore commercialista iscritto nell'albo è tenuto a:
 - a) acquisire novanta crediti triennali, con un minimo di venti crediti annuali. Almeno tre crediti annuali devono derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
 - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
 - c) esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.
4. Per l'acquisizione dei crediti di cui alla lettera a) del comma precedente, il dottore commercialista può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:
 - a) maternità, servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
 - b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
6. Può inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo l'età del dottore commercialista, il cui limite, che non potrà essere inferiore a sessantacinque anni, è rimesso alla determinazione degli Ordini.
7. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Art. 6

Attribuzioni e compiti degli Ordini

1. Gli Ordini sono enti formatori. L'attività istituzionale degli Ordini comprende la formazione professionale continua dei dottori commercialisti iscritti negli albi.
2. E' compito degli Ordini dare attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigilare sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. In particolare gli Ordini:
 - a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi;
 - b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
 - c) regolano le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi;
 - d) verificano annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, possono chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.
4. Ai fini della vigilanza, gli Ordini possono chiedere all'iscritto, in ogni momento, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per l'ultimo triennio.
5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine, al termine del triennio formativo, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento professionale, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine dell'istruttoria, l'Ordine decide sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale.



Art. 7

Programmi di formazione professionale continua

1. Gli Ordini predispongono, anche di concerto tra loro e in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il programma degli eventi formativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi programmati. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli previsti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
2. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.
3. I programmi vanno riferiti preferibilmente all'intero anno formativo e, comunque, devono riguardare periodi non inferiori al trimestre, salvo il disposto dell'art. 3, comma 4.
4. I programmi devono contenere e indicare:
 - a) la tipologia degli eventi formativi;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell' Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
 - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
 - d) le date previste di svolgimento degli eventi;
 - e) il luogo di svolgimento degli eventi formativi, che - di regola - rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ordine; se, in casi eccezionali, l'evento si tiene nella circoscrizione territoriale di un altro Ordine, occorre non solo indicare l'Ordine nella cui circoscrizione si tiene l'evento, ma anche segnalare che quest'ultimo ha espresso il consenso allo svolgimento dell'evento, nonché gli accordi intercorsi per effettuare la vigilanza e il rilascio delle attestazioni di partecipazione;
 - f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.
5. Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 5, comma 3, lettera a).
6. Il programma formativo predisposto dall'Ordine non comprende le attività formative particolari, indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.
7. Gli eventi formativi organizzati dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggetti alla medesima normativa prevista per gli eventi organizzati in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine organizzatore.

Art. 8

Attuazione dei programmi

1. Ciascun Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da esso tenuto.
2. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni, società cui l'Ordine partecipa) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti universitari, enti e imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). In questo caso, il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli eventi e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale del dottore commercialista, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.



Art. 9

Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti

1. L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. I crediti formativi sono riconosciuti tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.
2. L'Ordine, altresì, riconosce agli iscritti i crediti formativi professionali derivanti dalle attività formative particolari indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.
3. Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione.
4. Il dottore commercialista può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
5. L'Ordine valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi, che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Art. 10

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli Ordini nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
 - a) definisce l'elenco comprendente le materie professionali oggetto degli eventi formativi di cui all'art. 2, comma 2;
 - b) approva gli eventi formativi inseriti nei programmi degli Ordini e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
 - c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini, anche attraverso lo svolgimento di eventi formativi direttamente realizzati.
3. Il Consiglio Nazionale inoltre coordina e vigila sullo svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che i dottori commercialisti iscritti negli albi mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
4. Il coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti i dottori commercialisti, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da pregio ed elevato livello culturale.
5. Inserita nella più generale attribuzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini:
 - a) formino e inviino al Consiglio Nazionale i programmi periodici contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti negli albi di conseguire almeno trenta crediti formativi annuali;
 - b) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate al comma 3 del presente articolo;
 - c) accertino l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da parte degli iscritti negli albi.

Art. 11

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.